



AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE

ORDINANZA N° 84 del 2016

Oggetto: ORDINANZA INGIUNZIONE DI VIOLAZIONE AMMINISTRATIVA

In riferimento al Verbale n.° 9/SP/2016 del 31.05.2016 – del Dipartimento di Prevenzione Servizio Igiene degli Alimenti e Nutrizione - U.O.T. di Modica

Il Direttore Generale

Visto il verbale di ispezione del 31.05.2016, ore 10:20, effettuata dai T.d.P. Dott. FRASCA Antonino e Dott. FALLA Antonino del SIAN di Modica, in servizio di vigilanza sull'osservazione delle disposizioni in materia di produzione, commercio ed igiene degli alimenti e delle bevande, presso l'esercizio di bar-ristorazione con laboratorio, sito a Pozzallo, via Isole Filippine s.n.c., di cui risulta essere Titolare e Rappresentante legale la Sig.ra BARRERA Grazia, nato a Pozzallo il 23.09.1957 ed ivi residente in via Pietro Micca n.° 2;

Visto il verbale di contestazione di Violazione Amministrativa n.° 9/SP/2016 del 31.05.2016 - del Dipartimento di Prevenzione Servizio Igiene degli Alimenti e Nutrizione - U.O.T. di Modica, redatto dai Tecnici della Prevenzione dell'ASP di Ragusa sopra citati, a seguito della predetta ispezione, alla presenza della sig.ra Carbonaro Enza, nata a Ragusa il 30.06.1981 e residente a Pozzallo in via P. Micca n.° 2, nella qualità di figlia e dipendente della Titolare Sig.ra BARRERA Grazia, che ha dichiarato di essere in possesso di attestato di formazione rilasciato dall'Associazione ANFOS in data 11.05.2016;

Atteso che a carico della Sig.ra BARRERA Grazia è stata rilevata la violazione di cui all'Allegato II del Regolamento (CE) n.° 852/2004 **per essere in mancanza dei requisiti in materia di igiene (non in possesso dell'attestato di formazione per alimentaristi);**

Considerato che per tale violazione, ai sensi dell'art. 6, comma 5, del D.lgs. n.° 193/2007, è prevista una sanzione amministrativa pecuniaria da €. 500,00 a €. 3.000,00, per cui nel verbale veniva indicata la somma di €. **1.000,00 (pari al doppio del minimo o ad un terzo del massimo della sanzione prevista)**, entro 60 giorni dalla notifica del verbale medesimo in applicazione della sanzione in misura ridotta;

Atteso che il sopra detto verbale è stato notificato a mezzo raccomandata con A.R. in data 24.06.2016 alla Sig.ra BARRERA Grazia e ritirato in data 27.06.2016, come da avviso di ricevimento, specificando alla stessa la facoltà di pagare, ex art. 16, L. 689/81, con effetto liberatorio, entro 60 gg. dalla notifica, la somma di €. **1.005,45** (comprensiva di spese di notifica), ovvero presentare entro 30 gg. scritti difensivi e/o richiesta di audizione personale all'Autorità Competente ex art. 18, L. 689/81;

Accertato che il verbale è stato emesso entro i termini di legge, di cui all'art. 14 della Legge 689/81;

Vista la nota inviata dalla ricorrente Sig.ra BARRERA Grazia avverso il verbale di ispezione, acquisita al prot. gen. n.° E-0016680 del 15.06.2016, in cui la stessa si opponeva a quanto rilevato dal personale del SIAN in riferimento alla non validità dell'Attestato di Formazione, rilasciato dall'A.N.F.O.S.;

Viste le controdeduzioni del SIAN di Modica, acquisite con prot. n.° 2155 del 06.07.2016, in cui si precisa che: la Sig.ra BARRERA Grazia all'atto ispettivo era in possesso di un attestato di formazione per alimentaristi, rilasciato da Ente non accreditato dalla Regione Sicilia e non rispondente ai dettami del decreto assessoriale del 19.02.2007 e del parere espresso dal Ministero della Salute del 29.04.2016;

Atteso che con nota prot. n. E-0021363 del 09.08.2016 la Sig.ra BARRERA Grazia ha inviato le proprie memorie difensive al Direttore Generale di questa ASP, in riferimento al verbale n.° 9/SP/2016 del 31.05.2016, con cui chiede *il pagamento in misura ridotta della sanzione prevista in quanto la sottoscritta in buona fede si era rivolta all'associazione A.N.F.O.S. sconoscendo che la stessa non era stata autorizzata dalla Regione siciliana;*

Considerato che il Responsabile SIAN dell'U.O.T. di Modica in riscontro agli scritti difensivi della Sig.ra BARRERA Grazia, trasmessi dall'Ufficio Sanzioni dell'ASP di Ragusa, ha espresso **parere favorevole** a quanto richiesto dalla ricorrente, che ha dimostrato la volontà di sanare la violazione, munendosi di nuovo attestato di formazione;

Rilevato che la responsabilità per la violazione accertata è da ascrivere alla Sig.ra BARRERA Grazia, quale titolare dell'attività di bar-ristorazione, per le seguenti motivazioni:



La normativa europea prevede che *gli addetti alla manipolazione degli alimenti siano controllati e/o abbiano ricevuto un addestramento e/o una formazione per l'applicazione dei principi del sistema HACCP, in materia d'igiene alimentare, in relazione al tipo di attività.*

Pertanto il rispetto dei requisiti della legislazione nazionale in materia di programmi di Formazione è basilare per l'applicazione ed il mantenimento delle corrette norme igienico sanitarie per le persone che operano nel settore alimentare, per cui la mancanza di attestati di formazione o, come nel caso di specie, di attestati rilasciati da Enti non accreditati dalla Regione Sicilia costituisce certamente violazione della norma contestata.

Per le motivazioni sopra dette si conferma l'applicazione della sanzione, l'assenza, però, di precedenti violazioni della medesima specie negli ultimi cinque anni a carico della Sig.ra Barrera Grazia e l'ammissione della stessa di aver, seppur involontariamente commesso violazione alla normativa in materia di formazione, costituiscono elementi valutabili positivamente nella applicazione della pena che può ben essere contenuta nel minimo edittale in accoglimento della richiesta della parte nei propri scritti difensivi.

Rilevata, pertanto la fondatezza dell'accertamento e la regolarità della contestazione e/o notificazione degli atti;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689.

VISTO il D. Lgs. 6 novembre 2007 n.° 193.

VISTA la circolare del 17 gennaio 2013 dell'Assessorato della Salute (GURS n.° 9 del 22.2.2013).

VISTO il D.D.G. n.° 01185/13 del 13.6.2013 (pubblicata sulla GURS . S.O. n.° 30 del 28.6.2013).

VISTO l'art. 8 e ss del Regolamento disciplinante l'applicazione delle sanzioni del D. Lgs. n. 193/2007 ai sensi della Legge n. 689/1981 e s.m.i. approvato con delibera n.° 1996 del 17.10.2014 dell'ASP e pubblicato sul sito www.asp.rg.it.

Ordina

Alla Sig.ra BARRERA Grazia, nella qualità di Titolare e Rappresentante legale dell'attività, il pagamento della somma totale di **€. 500,00** (euro cinquecento/00) per sanzione amministrativa ai sensi dell'art. 9, comma 4, lett. b) del Regolamento Aziendale (**sanzione pari al minimo edittale**);

Ingiunge

alla stessa, di versare le seguenti somme, entro 30 (trenta) giorni dalla data di notifica del presente atto:

Importo previsto quale Sanzione amministrativa: € 500,00

Spese di accertamento e notificazione: € 50,00;

Bolli € 16,00

Per complessivi € 566,00 (euro cinquecentosessantasei/00)

da pagare quanto ad € 500,00 Tramite c/c postale n° 10694974 – conto ordinario intestato a Cassa regionale, Banco di Sicilia S.p.A. – Ragusa- indicando la seguente causale: “da accreditare sul Cap. 2301, entrate bilancio regionale, entrate bilancio, cat. V” nonché la data ed il numero del verbale di contestazione della violazione (10/A/RG/14) e della presente ordinanza; oltre una rata di € 66,00 da pagare anticipatamente tramite c/c postale n° 11685971 intestato all'ASP di Ragusa

E' fatto obbligo di esibire l'attestazione dell'avvenuto pagamento presso l'Ufficio Sanzioni dell'ASP Piazza Igea, n.° 1 (ove ci si avvale della rateizzazione l'ingiunto avrà cura di esibire mensilmente le attestazioni di pagamento fino al saldo).

Ove non provveda entro 30 giorni, sarà attivata la procedura per la esecuzione forzata, per il recupero della somma dovuta, maggiorata degli interessi maturati e conteggiati a partire dalla data di notifica dell'ordinanza a carico del trasgressore, oltre le spese di giudizio.

Il presente atto va notificato:

- Alla Sig.ra Barrera Grazia, **nata a Pozzallo il 23.09.1957 ed ivi residente in via Pietro Micca n.° 2;**

- ed è affisso all'Albo Pretorio dell'ASP 7 di Ragusa per 30 giorni;

- del presente atto si dà comunicazione anche all'organo accertatore dell'infrazione (Dipartimento Di Prevenzione SIAN - Distretto di Modica dell'ASP di Ragusa).

Si fa presente che avverso il presente atto è possibile proporre ricorso ai sensi dell'art. 22 della L. 689/181 avanti al Tribunale di Ragusa nel termine di 30 giorni dalla sua notifica. L'opposizione non interrompe i termini.

Ragusa, 04-11-2018

**Il Direttore Generale
Dott. Maurizio Arico**

